

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 282)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1968

Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Per sopperire alle rilevanti deficienze esistenti nel ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito ed assicurare in modo efficiente il servizio sanitario negli ospedali militari, venne emanata la legge 26 giugno 1965, n. 809, che prevede, fino al 31 dicembre 1968, la facoltà di affidare a medici civili convenzionati le prestazioni specialistiche presso i reparti di cura, i Gabinetti e i laboratori di quella Forza armata, quando ciò sia indispensabile e non si disponga di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione.

L'efficacia della legge in parola fu limitata al 31 dicembre 1968 nella previsione che dopo tale data la situazione organica degli ufficiali medici avrebbe consentito di soddisfare le esigenze specialistiche dei menzionati stabilimenti.

Senonchè, l'avverarsi di detta previsione è ormai da escludere, in quanto nel frattempo la crisi del ruolo di cui trattasi, lungi

dal migliorare, si è ulteriormente aggravata e per l'aumentato numero di posti vacanti nei gradi di tenente e di capitano, dai quali proviene la maggior parte dei frequentatori dei corsi di specializzazione per ufficiali medici presso le cliniche universitarie, e per il sempre più scarso gettito dei reclutamenti.

In siffatta situazione si ritiene indispensabile dar corso ad un provvedimento legislativo inteso a prorogare la cennata facoltà, in quanto se venissero a mancare le prestazioni dei medici civili convenzionati si determinerebbe una paralisi funzionale nel settore ospedaliero militare, con conseguente necessità di trasferire in ospedali civili parte dei degenti negli ospedali militari, ciò che comporterebbe per l'Erario una spesa di gran lunga superiore a quella derivante dalla corresponsione degli onorari agli stessi medici civili.

Stante la difficoltà di fare previsioni attendibili circa l'epoca in cui potranno essere colmate le attuali deficienze di ufficiali

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medici, con particolare riguardo a quelli specializzati, appare opportuno fissare in almeno un quinquennio la durata della proroga.

Con l'occasione, poi, si ravvisa la necessità di elevare, a decorrere dalla data di efficacia della proroga (1° gennaio 1969), la misura del compenso massimo mensile previsto, per ciascun incarico, dall'articolo 2, ultimo comma, della citata legge n. 809 del 1965; e ciò sia in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, sia, e soprattutto, perchè molti medici specialisti si rifiutano già oggi di stipulare convenzioni con la Difesa, ritenendo inadeguato il trattamento economico loro offerto.

Tenuto conto della particolare natura degli incarichi e dell'esigenza di evitare il generalizzarsi del rifiuto, da parte degli anzi-

detti medici specialisti, di stipulare convenzioni con la Difesa, si ritiene che il cennato compenso possa essere equamente fissato nella misura di lire centoventimila, con una maggiorazione cioè del 20 per cento rispetto all'importo attuale.

Per i suesposti motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge, le cui norme non necessitano di illustrazione.

Dall'aumento della misura massima del compenso mensile dovuto ai medici specialisti deriverà una spesa annua di lire 72 milioni che, aggiunta a quella attualmente sostenuta per l'esigenza, porterà l'onere complessivo annuo, a decorrere dal 1° gennaio 1969, a lire 432.000.000.

Tale onere può essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: « Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 432.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.